

Comune di Grotte di Castro

(Prov. di Viterbo)

Piazza G. Marconi, 6 Tel 0763/798002-03 Fax 0763/797172

ORD. N. 22
DEL 23/03/2020

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione pandemica in quanto emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio Dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00010 del 17/03/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Considerato che è stato rilevato che molti utenti degli esercizi di commercio al dettaglio del territorio comunale accedono ai locali di vendita sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine) e che tale fattore costituisce elemento di pericolosità per la diffusione del contagio;

Rilevato che l'uso dei suddetti dispositivi garantirebbe una maggiore sicurezza nella prevenzione della diffusione del virus;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs n.267/2000;

ORDINA

- a tutti coloro che accedono ai locali di vendita degli esercizi per il commercio al dettaglio del territorio comunale, l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale (c. mascherina).
- ai titolari delle attività di vendita l'obbligo di far osservare la presente disposizione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Grotte di Castro e venga trasmessa:

al Comando Stazione Carabinieri di Grotte di Castro;
al Comando di Polizia Locale del Comune di Grotte di Castro.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.



ILSINDACO
Camilli Piero